SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 141**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 dicembre 1988.

Modalità di attuazione per l'erogazione dei contributi previsti dagli articoli 10 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308;

Visti i decreti di attuazione della legge n. 308, in data 28 settembre 1984, 2 ottobre 1984 e 11 novembre 1986 recanti, tra l'altro, le modalità di erogazione dei contributi previsti dagli articoli 10 e 14 della legge medesima;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 364 del 31 agosto 1987, convertito nella legge n. 445 del 29 ottobre 1987, il quale dispone che a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provveda agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo delle facoltà previste dall'art. 18, commi quinto e sesto, della legge 26 aprile 1983, n. 130, in tema di documentazione delle spese sostenute, ai fini dell'acquisizione dei contributi previsti dall'art. 10 della legge n. 308/82;

Visto l'art. 2, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 364 del 31 agosto 1987, convertito nella legge n. 445 del 29 ottobre 1987, il quale dispone che l'erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della legge n. 308/1982 può essere disposta nella fase istruttoria della richiesta o di rinnovo della concessione d'acqua, previa prestazione di garanzia con polizze fidejussorie bancarie o assicurative emesse da Istituti all'uopo autorizzati;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 2, commi 4 e 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 364, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 445;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'acquisizione dei contributi previsti dall'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308, le spese sostenute possono essere documentate, in alternativa alla presentazione dei giustificativi di spesa previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 28 settembre 1984, se relative a commesse esterne, mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilità industriale; se relative a commesse interne, mediante elaborati meccanografici o bolle di prelevamento dal magazzino scorte, nel caso di materiali, macchinari e attrezzature e mediante prospetti delle ore lavorate riferiti al personale utilizzato, nel caso di prestazioni d'opera.

La sopraindicata documentazione alternativa deve essere asseverata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria — comprovata con le procedure previste dagli articoli 646, 647, 648 e 649 delle I.G.S.T. — con una dichiarazione sostitutiva di notorietà — secondo le procedure previste dall'art. 694 delle citate I.G.S.T. — attestante che i giustificativi di spesa:

a) si riferiscono a spese sostenute effettivamente ed unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto del decreto di concessione;

b) sono fiscalmente regolari e sono stati integralmente pagati;

c) si riferiscono a materiali, macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica ovvero usati nei limiti dichiarati.

Tale attestazione sarà apposta in calce agli elenchi o all'elaborato meccanografico al quale si riferisce, ovvero potrà essere redatta su nota a parte, recante l'intestazione, il timbro dell'impresa ed ogni riferimento che individui con certezza l'elenco o l'elaborato meccanografico oggetto della attestazione medesima.

La documentazione alternativa dovrà essere altresì controfirmata dal presidente del collegio sindacale o presidente del collegio dei revisori dei conti, ovvero da una delle società abilitate ad effettuare certificazione di bilancio di cui alla legge n. 216/1974.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una regione, un comune, un consorzio o una associazione tra i predetti enti, ovvero una azienda o una società dei medesimi, la predetta documentazione dovrà essere accompagnata da analoghe dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dagli organi responsabili.

Il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria dovrà altresì attestare con dichiarazione sostitutiva di notorietà la proprietà e disponibilità delle opere incentivate, nonché eventuali titoli e diritti di terzi.

Art. 2.

Nel certificato di collaudo previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 2 ottobre 1984 il collaudatore deve certificare, con apposita relazione:

a) la conformità dell'opera realizzata all'iniziativa oggetto del decreto di concessione del contributo;

b) la conformità dell'opera realizzata alla normativa vigente;

c) l'esclusiva pertinenza delle spese esposte all'impianto assentito.

Il collaudatore dovrà apporre la propria firma in calce a tutta la documentazione di spesa.

Art. 3.

Le verifiche e gli accertamenti di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1986 sono disposti:

qualora l'iniziativa faccia parte integrante di una più ampia iniziativa da realizzare o realizzata nel medesimo stabilimento;

qualora risulti dal certificato di regolare esercizio una sostanziale difformità dai benefici attesi;

qualora la spesa risultante a consuntivo sia sostanzialmente difforme da quella esposta a preventivo;

in ogni altro caso nel quale l'esame della documentazione allegata suggerisca, per la complessità o la novità della realizzazione tecnica o per le modalità della copertura finanziaria, l'opportunità della verifica o dell'accertamento ai fini della migliore conoscenza dell'iniziativa proposta o realizzata.

Art. 4.

La prestazione di garanzia con polizze fidejussorie bancarie o assicurative, richiesta dall'art. 4 della legge n. 445, citata nelle premesse, per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, nella fase istruttoria della richiesta o di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua, deve essere effettuata per un importo pari a quello del contributo da erogare, maggiorato del 15%.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1989
Registro n. 5 Industria, foglio n. 195

89A2698

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 maggio 1989.

Determinazione del saggio di interesse applicabile sui tributi ammessi al pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1989 con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato viene autorizzata, per le importazioni di caffè effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1989 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 aprile 1989;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 aprile 1989 il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste devono corrispondere, per il periodo successivo ai primi trenta giorni, è stabilito nella misura dell'11,967 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1989

Il Ministro: COLOMBO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in marteria doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-*quinquies* del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974:

«Art. 79. — *È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.*

Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87.

Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

— Il D.M. 20 febbraio 1989, concernente il pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 16 marzo 1989.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale si veda nelle note alle premesse.

89A2714

DECRETO 9 giugno 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alla seguente causa:

In data 24 aprile 1989:

ufficio del registro e conservatoria dei registri immobiliari di Trapani, per disinfestazione dei locali dei detti uffici;

In data 27 aprile 1989:

ufficio del registro di Chiaravalle Centrale, per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e della conservatoria dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 24 APRILE 1989

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Trapani;
conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

IN DATA 27 APRILE 1989

Regione Calabria:

ufficio del registro di Chiaravalle Centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2645

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Palazzetto a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Palazzetto a r.l.», con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La cooperativa «Palazzetto a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Mario Mazzola in data 14 giugno 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Lorenzo Ferreri, nato a Torino il 24 novembre 1957, residente in via Luigi Colli, 20, Torino, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2696

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fer.Ca.M. - Ferraioli carpentieri muratori - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Fer.Ca.M. - Ferraioli carpentieri muratori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa «Fer.Ca.M. - Ferraioli carpentieri muratori - Società cooperativa a r.l.», costituita per rogito notaio Fabrizio Polidori in data 6 luglio 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Piro dott. Antonino, nato a Catania il 28 luglio 1958, residente in via Padula, 29, Roma;

Ravalli dott.ssa Rosanna, nata a Roma il 4 maggio 1940, residente in viale Marco Polo, 36, Roma;

Winkler avv. Pierluigi, nato a Roma il 30 settembre 1951, residente in via Acherusio, 30, Roma,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2697

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 giugno 1989.

Determinazione dell'importo dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1989.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 7 ottobre 1988, n. 453, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1988 che, tenendo conto della relativa regolamentazione CEE vigente alla predetta data, reca norme riguardanti la concessione nel territorio della Repubblica dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1989;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1217/89 del 3 maggio 1989 che ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1989-90, l'importo dell'aiuto per il frumento duro in ECU 158,98 per ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1129/89 del 27 aprile 1989, recante modifica del regolamento CEE n. 1678/85, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

Visto il regolamento CEE della commissione n. 2835/77 del 19 dicembre 1977, che stabilisce modalità applicative che gli Stati membri debbono tener presenti ai fini della concessione dell'aiuto per il grano duro, in particolare i paragrafi 1 e 2 dell'art. 6;

Atteso che, per dare completa attuazione nel territorio della Repubblica alle norme comunitarie concernenti l'aiuto al grano duro di produzione 1989, occorre emanare ulteriori disposizioni nazionali che, avuto riguardo a quelle comunitarie sopra citate, completano le norme applicative contenute nel citato decreto 7 ottobre 1988, n. 453;

Decreta:

Art. 1.

L'importo dell'aiuto per il grano duro di produzione 1989 è fissato in L. 265.973,54 per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

Art. 2.

In ottemperanza al disposto dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2835/77 della commissione del 19 dicembre 1977, il pagamento dell'aiuto agli aventi diritto deve essere effettuato entro il 30 aprile 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1989

Il Ministro: MANNINO

89A2684

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di polveri da caccia

Con decreto ministeriale n. 559/C.1566.XVJ del 25 maggio 1989 le polveri da caccia denominate Olin Ball Powder fabbricate in Belgio sono riconosciute ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificate nella 1ª categoria, gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

89A2660

Riconoscimento e classificazione di artifici

Con decreto ministeriale n. 559/C.12425.XVJ del 14 dicembre 1988 gli artifici denominati:

Assortimento strato (d.o. Triplex Bombenrakete);
Lucciola (d.o. Leuchtkafer Rakete);
Tourbillon (d.o. Tourbillon - Rakete);
Cometa Argento (d.o. Silber Komet Rakete),

fabbricati nella Repubblica federale di Germania sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11541.XVJ del 9 gennaio 1989 gli artifici pirotecnici denominati:

Mortaio 12 pz (d.o. Small Festival Ball);
Cavallette Saltanti (d.o. Glittering Bees);
Pyros (d.o. Flimmer Rakete Pyros),

fabbricati nella Repubblica federale Tedesca sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21789.XVJ del 10 gennaio 1989 l'artificio denominato: Jetfire (d.o. Raketenpfeif Geschoss Mit Knall 15 cm) fabbricato nella Repubblica federale Tedesca è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento del citato testo unico.

89A2661

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 22 maggio 1989 è stata revocata, a seguito di rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 9 marzo 1988 alla impresa Dow Italia S.p.a., con sede in Milano, via G. Murat, 23, del presidio sanitario denominato Zandrel, già registrato al n. 7430.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1989 è stata revocata, a seguito di rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 2 febbraio 1988 alla impresa Dow Italia S.p.a., con sede in Milano, via G. Murat, 23, del presidio sanitario denominato Tumar 25 PB, già registrato al n. 7400.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1989 è stata revocata, a seguito di rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 29 ottobre 1985 alla impresa Dow Italia S.p.a., con sede in Milano, via G. Murat, 23, del presidio sanitario denominato Reldan 50 PB, già registrato al n. 6546.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1989 è stata revocata, a seguito di rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 29 ottobre 1986 alla impresa Dow Italia S.p.a., con sede in Milano, via G. Murat, 23, del presidio sanitario denominato Dursban 25 PB, già registrato al n. 6820.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1989 è stata revocata, a seguito di rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 10 dicembre 1987 alla impresa Dow Italia S.p.a., con sede in Milano, via G. Murat, 23, del presidio sanitario denominato Dursban 1,5 G, già registrato al n. 7289.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1989 è stata revocata, a seguito di rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 alla impresa Bayer Italia S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa, 126, del presidio sanitario denominato Bayer 6353B, già registrato al n. 0591.

89A2634

Diniego della registrazione del presidio sanitario denominato Bioxone

Con decreto ministeriale 22 maggio 1989 è negata la registrazione alla impresa Biolchim S.r.l., con sede in Medicina (Bologna), via S. Carlo, 2130, del presidio sanitario denominato Bioxone.

89A2635

MINISTERO DEL TESORO

Istituzione di stanze di compensazione e di loro sezioni staccate presso ogni filiale della Banca d'Italia

Con decreto ministeriale 6 giugno 1989 sono state costituite stanze di compensazione presso le seguenti filiali della Banca d'Italia, cui, ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, è affidato il relativo esercizio: Aosta, Trento, Ancona, Perugia, L'Aquila, Campobasso, Bari, Potenza, Catanzaro, Cagliari e Palermo.

89A2723

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, stabilimento Rifometal di Torino, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° maggio 1988 al 31 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Cascami filatura di Jesi*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona):

periodo: dal 22 dicembre 1987 al 22 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 22 dicembre 1987.

2) *S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° dicembre 1988.

3) *S.p.a. Ferrero*, con sede in Alba (Cuneo), stabilimenti di Alba (Cuneo) e Pino Torinese (Torino):

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie grafiche Cino Del Duca, con sede in Milano e stabilimento di Bresso (Milano), che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede e stabilimento in Trieste, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° marzo 1989 al 1° dicembre 1989.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alucasa, con sede legale in Casavatore (Napoli) e stabilimento in Rho (Milano), dal 1° dicembre 1988 S.p.a. Nuova Alucasa, in possesso dei requisiti contributivi previsti dai summenzionati articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 30 novembre 1988.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unità, con sede in Roma ed unità di Roma e Milano e sedi periferiche nazionali che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo, nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989.

89A2663

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ceppaloni, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 19 maggio 1989, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ceppaloni, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Ceppaloni, frazione S. Giovanni (Benevento), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro 18 maggio 1989, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 TUCRA e 67, primo comma, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 maggio 1936, n. 375, e successive modificazioni, l'avv. Sabino Facciolongo è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

89A2729

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile nel comune di Limone sul Garda

Con D.A. n. 314 del 13 aprile 1989 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda, di un terreno di mq 1.440 identificato presso il catasto terreni del comune censuario di Limone sul Garda (Brescia) al foglio n. 14, particella n. 1179.

89A2671

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100891410)

L. 1.000